



Alla c.a.

Direttori Generali ATS

Direttori Generali ASST

**Oggetto : Rilascio della certificazione verde COVID-19/EU digital COVID certificate**

Dal 1° luglio c.a. la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate (EUDCC), rendendosi dal 6 agosto necessaria in Italia per accedere a tutti i luoghi al chiuso e dal 1° di settembre obbligatoria per ulteriori altre attività.

A oggi, la certificazione può essere ottenuta nei seguenti casi:

- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi 6 mesi;
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
- per green pass europeo → solo in caso di ciclo completo (2 dosi),
- per certificazione verde italiana → anche dopo 1 dose, con validità temporanea fino alla 2<sup>a</sup>;
- essere guariti dal COVID-19 (evidenza del 1° tampone positivo) e aver fatto 1 dose di vaccino entro 12 mesi dalla malattia (si ricorda che l'esito del sierologico NON è condizione sufficiente per rientrare in questa categoria);
- essere negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore, presso un laboratorio autorizzato o in farmacia.

Nell'ambito di una razionalizzazione delle attività di rilascio della certificazione, ai fini di rendere più omogenee le procedure, anche in materia di risoluzione delle diverse criticità in essere, si ritiene che l'attività di registrazione vaccinale venga effettuata unicamente dalle ASST e dai Centri Vaccinali, per quanto di loro competenza.

Tale attività comprende:

**1 Bonifica delle vaccinazioni registrate non correttamente, per quanto attinente a:**

- registrazione codice fiscale non corretto,
- registrazione lotto errato o mancante,

**Responsabile del procedimento: DANILO CEREDA**

- registrazione errata di 3a e/o 4a dose (vaccinazioni oltre le 2 dosi),
- registrazione di doppia prima o seconda dose.

## **2 Registrazione delle vaccinazioni effettuate all'estero da cittadini italiani e loro familiari conviventi.**

Le ATS hanno predisposto apposito form per l'acquisizione delle richieste e dei dati necessari da parte dei cittadini ai fini della risoluzione delle eventuali criticità correlate alla generazione dei green pass. Fino al 31 agosto 2021 le ATS provvederanno, sulla base delle richieste ricevute e in seguito a verifica dei dati, a registrare le vaccinazioni effettuate all'estero da cittadini italiani e loro familiari conviventi nel Sistema Tessera Sanitaria (TS), secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 0035209-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P del 04/08/2021 avente per oggetto "Modalità per il rilascio EU digital COVID certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati e guariti all'estero".

In considerazione del fatto che i dati della vaccinazione estera devono essere registrati anche su SIAVR per rientrare correttamente nel certificato vaccinale del soggetto si ritiene che dal 1° di settembre tale funzione venga espletata dai Centri Vaccinali no COVID delle ASST. Da tale data le ATS invieranno dunque le richieste pervenute alle ASST territoriali da loro individuate. Si demanda alle ATS la formazione specifica sull'utilizzo del sistema TS, nonché fornire le credenziali di accesso, agli operatori individuati dalle ASST in tal senso nella prima settimana del mese di settembre le ATS collaborano - ove necessario – con le ASST al fine di verificare e garantire una rapida risposta alle richieste dei cittadini.

Procedura valida fino al 31/08/2021

- 1) il cittadino compila il form su sito ATS
- 2) ATS verifica i dati ricevuti e ove necessario li registra direttamente sul sito TS
- 3) ATS invia i dati delle vaccinazioni registrate ad ASST per la registrazione in SIAVR
- 4) ASST registra i dati delle vaccinazioni su SIAVR\*

Procedura valida dal 01/09/2021

- 1) il cittadino compila il form sul sito ATS
- 2) ATS verifica i dati ricevuti e ove necessario li invia ad ASST
- 3) ASST registra i dati delle vaccinazioni sul sistema TS e su SIAVR\*

\* è obbligatoria la registrazione su SIAVR per evitare che i cittadini non trovino nel loro certificato vaccinale la vaccinazione Covid-19 : è necessario verificare il corretto inserimento delle vaccinazioni già inserite in TS.

**Responsabile del procedimento: DANILO CEREDA**

### **3 Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.**

Fino al 30 settembre 2021, gli Enti gestori dei Centri Vaccinali, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P del 04/08/2021 avente per oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”, potranno rilasciare, in formato cartaceo, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 con validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. La certificazione ha validità quale green pass e viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le singole ASST/IRCCS/altri enti gestori di un Centro vaccinale riceveranno le liste di tutti i soggetti che in sede di somministrazione di 1a o di 2a dose sono stati ritenuti “esonerati” o “non idonei temporanei” alla vaccinazione, estratte dal 12 aprile a oggi.

Ciascun ente riceverà per i Centri Vaccinali di sua competenza:

- File contenente il dettaglio dei cittadini a cui non è stato somministrato il vaccino in quanto considerati “Non idonei temporanei” - I e II Dose,
- File contenente il dettaglio dei cittadini a cui non è stato somministrato il vaccino in quanto considerati “Esonerati” - I e II Dose.

Dovrà essere effettuata verifica ai fini di richiamare i “non idonei temporanei”, per valutare la possibilità di effettuazione della vaccinazione, e gli “esonerati”, per rivalutare l’esenzione e recuperare le valutazioni allergologiche eventualmente rimaste in sospenso.

Si richiede verifica delle liste inviate entro il 6 settembre.

### **4 Guarigione da parte di MMG/PLS**

Il Sistema TS permette anche al MMG/PLS di inserire la data di guarigione da Covid nel Sistema TS.

Si ricorda che la guarigione da Covid-19 è definita dalla ATS in coerenza con quanto definito dalla Circolare 0022746-21/05/2021-DGPRES-DGPRES-P (ad esempio per i casi di covid con variante delta in seguito a tampone molecolare negativo dopo almeno 10 giorni dall’inizio sintomi/tampone positivo). In Lombardia è ATS che provvede a verificare tale informazione e ad inviarla a Regione Lombardia che a sua volta la inoltra al Ministero negli appositi flussi informativi.

Al fine di garantire coerenza ed evitare disguidi nella generazione del greenpass, si segnala che i MMG/PLS possono inserire nel sistema TS certificati di guarigione esclusivamente in caso di problemi/ritardi nella ricezione del greenpass e comunque solo se il paziente ha il provvedimento di chiusura dell’isolamento generato dalla ATS.

Viceversa è opportuno rimandare il paziente alla ATS. Nel caso il MMG /PLS può indicare al cittadino di

**Responsabile del procedimento: DANILO CEREDA**

compilare i form citati al punto 2.

Si ricorda che la presenza di un esito di sierologico positivo NON è condizione sufficiente per richiedere un certificato di guarigione: è necessario che il paziente sia stato correttamente inserito come positivo nel sistema regionale e che ATS abbia validato la guarigione. Si chiede alle ATS di informare i MMG/PLS.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Giovanni Pavesi

**Responsabile del procedimento: DANILO CEREDA**